

Il limite massimo di sottoscrizioni nelle elezioni regionali tra legalità, certezza del procedimento ed equilibrio tra diritti: nota alla sentenza Cons. Stato, sez. V, 6 novembre 2025, n. 8651

Di Riccardo Renzi

La sentenza n. 8651/2025 del Consiglio di Stato offre l'occasione per riflettere sul significato sistematico dei limiti minimi e massimi di sottoscrizioni per la presentazione delle liste elettorali e sulla tenuta dei principi di legalità, certezza e neutralità dell'amministrazione elettorale. L'arresto, nel confermare l'automatica esclusione di una lista per superamento del limite massimo previsto dalla legge regionale, ribadisce l'inapplicabilità del soccorso istruttorio ai procedimenti elettorali e chiarisce l'architettura della giurisdizione in materia di diritti di elettorato. La decisione, in piena sintonia con giurisprudenza costituzionale e amministrativa, riafferma la centralità della "linearità" del procedimento elettorale e l'insuperabilità dei confini posti dal legislatore, sottraendo all'interprete qualsiasi potere correttivo.

La sentenza della Sezione V del Consiglio di Stato n. 8651 del 6 novembre 2025 costituisce un nuovo tassello nel consolidamento di un orientamento giurisprudenziale rigoroso in tema di requisiti formali per la presentazione delle liste elettorali. In particolare, la pronuncia affronta il significato e la portata del limite massimo di sottoscrizioni richieste per le liste regionali, chiarendo che la sua violazione, al pari del mancato raggiungimento del minimo, comporta l'esclusione automatica della lista. Non si tratta di una misura meramente formale: la previsione di due soglie, entrambe vincolanti, è funzionale alla salvaguardia della genuinità del consenso e all'equilibrio della competizione politica. L'impossibilità per la Commissione elettorale o per il giudice di modulare la portata del limite deriva proprio dalla necessità di assicurare certezza e uniformità all'intero procedimento, evitando valutazioni discrezionali che finirebbero per generare contenzioso e disparità di trattamento.

In questo quadro si inserisce il tema del soccorso istruttorio, che il Consiglio di Stato ribadisce essere strutturalmente estraneo al procedimento elettorale. La logica accelerata e perentoria delle fasi di ammissione e ricazione delle liste non tollera integrazioni documentali volte a colmare mancanze che attengono a requisiti essenziali. La stessa legge n. 241 del 1990, pur rappresentando il fondamento del

procedimento amministrativo generale, arretra dinanzi a norme speciali di settore che disciplinano in maniera completa e autosufficiente la materia elettorale. Il soccorso istruttorio può assumere rilievo solo in presenza di mere irregolarità, non quando vengono in gioco elementi costitutivi della validità dell'atto di presentazione. In tal senso, la sentenza richiama non solo la giurisprudenza amministrativa più recente, ma anche il principio di autoresponsabilità dei candidati e la tutela della par condicio: valori che, in un procedimento estremamente serrato, impongono una diligenza particolarmente elevata nella costituzione dei fascicoli e nella verifica della correttezza delle sottoscrizioni.

La pronuncia dedica ampio spazio anche al tema della giurisdizione, distinguendo in modo netto tra diritti soggettivi di elettorato attivo e passivo, di competenza del giudice ordinario, e la regolarità delle operazioni elettorali, attribuita invece al giudice amministrativo. L'appartenenza alla giurisdizione ordinaria delle questioni che riguardano ineleggibilità, decadenza e incompatibilità conferma una lettura ormai consolidata: il focus non è l'annullamento dell'atto, ma la verifica della titolarità del diritto soggettivo politico. La scelta del Consiglio di Stato si colloca dunque in continuità con le Sezioni Unite della Cassazione e con la giurisprudenza costituzionale, che hanno chiarito come il giudice amministrativo intervenga solo quando si discute dell'esercizio del potere amministrativo nella conduzione della procedura, e non della spettanza di un diritto.

Quanto al caso concreto, la vicenda nasce dall'esclusione di una lista regionale per presentazione di un numero di firme eccedente il limite massimo fissato dalla legge regionale. La documentazione risultava composta da fascicoli separati e non uniti in modo da consentire la verifica di unitarietà del modulo, con la conseguenza che la Commissione ha computato le sottoscrizioni in eccesso, determinando la non ammissione. I ricorrenti lamentavano un difetto di istruttoria, irragionevolezza e violazione del favor participationis, sostenendo la necessità di una regolarizzazione. Tuttavia, l'impostazione difensiva non ha trovato accoglimento: già in primo grado era stato evidenziato come il superamento del limite massimo fosse un dato oggettivo e insuscettibile di apprezzamenti discrezionali, e come l'eventuale sanatoria avrebbe richiesto attività incompatibili con i tempi stretti del procedimento elettorale.

Il Consiglio di Stato conferma questa impostazione e richiama la giurisprudenza costituzionale che ha più volte riconosciuto la legittimità delle soglie minime e massime di sottoscrizione, considerate strumenti non irragionevoli per evitare dinamiche distorsive della competizione, quali le “precompetizioni” nei comuni di dimensioni ridotte o l’uso improprio della raccolta firme come dimostrazione anticipata di forza politica. Gli organi elettorali non dispongono di un margine di ponderazione delle firme eccedenti, poiché questo implicherebbe l’individuazione di criteri normativi che solo il legislatore può introdurre. Qualsiasi intervento “correttivo” della Commissione o del giudice comporterebbe, secondo la Corte costituzionale, incertezza, aumento del contenzioso e rischio di condizionamento della competizione, in contrasto con i principi di linearità e semplicità del procedimento.

Il risultato finale è un quadro normativo e giurisprudenziale estremamente chiaro: i limiti di sottoscrizione sono insuperabili e la loro violazione determina automaticamente l’invalidità della presentazione della lista. Sarebbe vano sostenere che il limite massimo, a differenza di quello minimo, non comporti l’esclusione: la presenza di entrambi nel testo normativo indica inequivocabilmente la volontà del legislatore di rendere entrambi cogenti. Né la Commissione elettorale né il giudice possono sostituirsi alla legge, pena la violazione del principio di legalità e la compromissione dell’uguaglianza tra le parti contendenti. La sentenza ribadisce così che il procedimento elettorale è un terreno nel quale le garanzie democratiche si manifestano non attraverso l’ampliamento dei poteri discrezionali, ma mediante il rispetto rigoroso delle regole formali, indispensabili per assicurare l’effettiva parità e la certezza del diritto di voto e di candidatura.

24 novembre 2025, per www.italiaiur.it